



Regolamento servizio di illuminazione votiva nei cimiteri dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo

Approvato con Delibera di consiglio dell'Unione n. 57 del 28/12/2023



**Comune
di Brisighella**



**Comune
di Casola Valsenio**



**Comune
di Castel Bolognese**
Medaglia d'argento al merito civile



Comune di Faenza
Premio Europa 1968



**Comune
di Riolo Terme**



**Comune
di Solarolo**
Medaglia d'argento al merito civile

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri dei comuni dell'Unione della Romagna Faentina. In particolare disciplina:

- i rapporti tra l'Unione della Romagna Faentina, i comuni che ne fanno parte e gli utenti del servizio;
- le procedure, le competenze e le forme di gestione;
- le modalità di riscossione e la gestione del contenzioso.

Art. 2 - Gestione del servizio

1. Il servizio può essere svolto in forma diretta, mediante personale dell'Unione della Romagna Faentina o avvalendosi delle altre forme di gestione previste dalla normativa vigente.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

3. Laddove la gestione sia affidata a terzi, nel presente Regolamento il termine "Comune" o "Ente" deve essere inteso come terzo affidatario.

Art. 3 - Oggetto del servizio

1. Il servizio consiste nella predisposizione, su richiesta dell'utente, del collegamento della base della lampada votiva installata dal richiedente presso la tomba del defunto all'impianto elettrico esistente. Il servizio è comprensivo delle imposte dovute, della fornitura della corrente elettrica a 24 V e delle spese per il suo consumo, della fornitura delle lampadine e dei ricambi di quelle guaste, nonché di tutte le attività di manutenzione all'impianto elettrico per garantire il servizio.

2. Le diramazioni dalla rete principale ai singoli loculi, ossari, cinerari, o fosse (ove realizzata), compresi gli allacci, sono di competenza dell'Ente, mentre per le tombe di famiglia l'Ente provvede all'erogazione dell'energia elettrica in un punto esterno alla costruzione. La realizzazione dell'impianto interno alla cappella deve essere effettuata dal concessionario della stessa o avente causa, purché in possesso della documentazione attestante la conformità dell'impianto alla normativa vigente. E' a carico dei concessionari o aventi causa la predisposizione delle lapidi per l'allacciamento mediante la realizzazione di un foro in cui inserire il cavo.

3. La base della lampada deve essere in formato standard ed è a carico dell'utente, così come la sua installazione. Qualora l'utente volesse installare una particolare base di lampada artistica o decorativa, dovrà acquisire il parere dell'ufficio competente dell'Ente. Lo schema di montaggio delle lampade votive è riportato nell'allegato "A"; il servizio consiste nella fornitura e sostituzione delle lampadine, i restanti componenti della lampada votiva sono a carico dell'utente.

Art. 4 - Modalità di fornitura del servizio

1. L'attivazione del servizio di luce votiva sulle tombe, loculi, ossari, cinerari o fosse (ove sia realizzato l'impianto) è facoltativa e può essere richiesta dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa oppure, in caso di assenza, da chiunque ne abbia interesse con le modalità indicate negli articoli seguenti.

2. Il Comune interessato provvede all'attivazione del servizio, ove sia tecnicamente possibile, per tutti coloro che ne facciano richiesta entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo causa di forza maggiore. Nel caso di problematiche tecniche che non consentano l'installazione della lampada votiva ne sarà data specifica comunicazione ai richiedenti.

3. Nel caso in cui la durata del servizio sia di un anno, lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita comunicazione di disdetta ai sensi dell'art. 9. La disdetta si intende comunque valida per l'anno successivo, per il canone già versato non è previsto alcun rimborso. Su espressa richiesta dell'utente il servizio può avere durata pluriennale, in tal caso la relativa tariffa deve essere corrisposta anticipatamente. E' possibile in qualunque

momento variare il contratto da annuale a pluriennale; le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale dei Comuni di riferimento.

4. Il Comune interessato provvederà alla sostituzione delle lampadine non funzionanti, segnalate dagli utenti, non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione.

5. L'erogazione di energia elettrica è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.

6. Le interruzioni di energia elettrica per i motivi sopra indicati o per cause di forza maggiore (es. interruzioni disposte dall'Ente erogatore del servizio energetico ovvero per lavori sugli impianti ovvero di edilizia cimiteriale, oppure calamità naturali) non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta. L'utente non avrà pertanto diritto ad alcun rimborso o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

Art. 5 - Richiesta di attivazione

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata all'ufficio competente in forma scritta o con mezzo elettronico parificato e deve obbligatoriamente indicare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, residenza anagrafica, indirizzo di recapito da utilizzare per la corrispondenza (se diverso dalla residenza anagrafica) ed eventuale indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- cognome, nome, data di nascita e di morte del/i defunto/i per il/i quale/i si chiede la prestazione;
- l'indicazione esatta della/e tomba/e in cui si trovano i defunti sopra indicati;
- l'indicazione di eventuali altri defunti già destinatari del servizio di illuminazione a carico del richiedente.

2. Per le tombe di famiglia la richiesta deve essere sottoscritta da uno degli intestatari della concessione, oppure un avente causa, purché dichiarati espressamente nella stessa di avere debitamente informato gli altri concessionari o aventi causa.

3. La domanda verrà istruita nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare si procederà all'eventuale sospensione o interruzione dei termini procedurali, in caso di assenza dei requisiti essenziali per l'espletamento della domanda.

4. La richiesta di attivazione deve, altresì, contenere la dichiarazione che il richiedente è a conoscenza delle disposizioni regolamentari che disciplinano il servizio di illuminazione votiva.

Art. 6 – Contributo allacciamento

1. Il richiedente è tenuto a versare un contributo di allacciamento una tantum, quale somma stabilita dall'amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese per la fornitura della lampadina e per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica al loculo, ossario, cinerario, tomba, o fossa. Il relativo importo dovrà essere corrisposto al momento della richiesta di allacciamento e congiuntamente al canone per l'anno in corso.

Art. 7 - Canone

1. Per ogni punto luce a cui si riferisce il servizio di illuminazione votiva, in caso di durata annuale, deve essere corrisposto un canone con cadenza annuale, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, comprensivo del consumo di energia elettrica, delle imposte relative, della sostituzione delle lampadine guaste, delle attività di manutenzione, nonché delle spese di stampa e spedizione. Qualsiasi modifica della tariffa s'intende notificata agli interessati con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberativo.

2. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, al momento della richiesta gli utenti corrisponderanno l'intero canone per l'anno solare in corso; qualora, invece, l'allacciamento avesse inizio nel corso del secondo semestre solare, il canone sarà ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

L'ufficio preposto invierà annualmente agli utenti, presso la residenza o l'indirizzo di recapito se differente, apposita comunicazione per il pagamento del relativo canone, con l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento.

3. Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente ogni anno entro la data di scadenza indicata nel relativo avviso con una delle modalità previste dalla legge per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione o come stabilito dal soggetto gestore.

4. Salvo diverse indicazioni contenute nell'avviso di pagamento di cui al comma che precede, di norma la scadenza del pagamento è fissata al 31 marzo di ogni anno.

5. A coloro che non abbiano pagato l'importo dovuto entro il termine di scadenza indicato nell'avviso, viene inviato un sollecito a pagare la somma da corrispondere entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell'avviso, contenente l'espressa avvertenza che, in caso di mancato pagamento della stessa entro il termine previsto, l'erogazione del servizio sarà sospesa.

6. Le utenze relative a canoni non saldati entro la scadenza, di cui al comma precedente, sono immediatamente disattivate senza ulteriore preavviso.

La riattivazione del servizio agli utenti morosi può essere accordata solo dopo il versamento delle spese di riallacciamento (comprendente della disattivazione e riattivazione dell'utenza), che corrispondono alle spese di nuovo allacciamento, oltre agli importi dovuti e non pagati.

7. Il Comune si riserva anche il diritto di non rinnovare gli abbonamenti di quegli utenti che avessero lasciato pagamenti in sospeso a qualsiasi titolo.

8. Il mancato ricevimento dell'avviso non esonera gli utenti dal pagamento e non interrompe la procedura di sospensione dell'erogazione del servizio. Coloro che in prossimità della scadenza del termine di pagamento (31 marzo) non avessero ricevuto l'avviso, sono tenuti a contattare l'ufficio competente anche avvalendosi delle informazioni reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 8 – Variazioni

1. Le variazioni di indirizzo, al quale inviare la richiesta di pagamento del canone, devono essere tempestivamente comunicate dall'intestatario dell'utenza all'ufficio competente in forma scritta o con mezzo elettronico parificato. In caso di variazione dell'intestatario analogo comunicazione deve essere inviata da chi intende subentrare. In caso di decesso del titolare dell'utenza la comunicazione di variazione deve essere resa da uno degli eredi o suo avente causa, oppure da chiunque ne abbia interesse.

2. La variazione dell'intestazione del contratto di luce votiva non comporta alcuna variazione nella intestazione della concessione della sepoltura e non incide sul diritto di sepolcro.

3. I bollettini restituiti al mittente per decesso o trasferimento o irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio senza ulteriori comunicazioni. La riscossione del debito potrà essere eseguita dall'ufficio competente nei confronti dei discendenti diretti, eredi o aventi diritto, a norma dell'art. 75 del Codice Civile. L'eventuale riallacciamento è disciplinato dall'art. 7.

Art. 9 - Cessazione dell'utenza

1. L'utenza cessa a seguito di richiesta di disdetta da presentare all'ufficio competente in forma scritta, o con mezzo elettronico parificato, dall'utente intestatario del servizio o suo avente causa. La cessazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e non comporta alcun tipo di rimborso in qualunque momento sia effettuata.

Art. 10 - Trasferimento di cadavere, esumazione o estumulazione

1. Nel caso in cui un cadavere, nel cui loculo, ossario, tomba o fossa (ove sia realizzato l'impianto), sia attiva una luce votiva, venga traslato all'interno del cimitero e per il quale si intenda conservare l'utenza, è necessario disdire l'utenza in essere e richiedere un nuovo allaccio nel rispetto delle

modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, pagando unicamente le spese di allacciamento.

Se la durata dell'utenza di illuminazione votiva è pluriennale, il servizio si trasferisce al nuovo loculo, ossario o tomba per la durata residua, pagando unicamente le spese di allacciamento.

2. E' possibile trasferire il contratto di luce votiva pluriennale su una nuova sepoltura priva di un punto luce attivo oppure con punto luce attivo ad abbonamento annuale versando solo gli oneri di nuovo allacciamento

Per trasferimenti di contratti pluriennali con maggiore durata di concessione è dovuta la differenza tra il canone pluriennale della nuova sepoltura e le somme già corrisposte in precedenza.

Non è dovuto alcun rimborso per il trasferimento del canone pluriennale già corrisposto in punti luce di sepoltura con contratto di concessione di durata inferiore.

Non è dovuto alcun rimborso per il canone pluriennale già corrisposto su punti luce che vengono disattivati per trasferimenti dei defunti in cimiteri di altre città o in altre sepolture con punto luce attivo e contratto già pluriennale.

Nel caso in cui la posizione venga liberata per rinuncia alla concessione del manufatto, il servizio verrà automaticamente interrotto.

Art. 11 - Allacci abusivi e divieti

1. E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni o alterazioni all'impianto esistente. È altresì vietato agli utenti eseguire o fare eseguire sul proprio manufatto (loculo, ossario, cinerario, tomba, o fossa) lavori che possano interessare l'impianto elettrico, senza avvertire tempestivamente e preventivamente il Comune.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune di interrompere anche il servizio.

2. E' fatto obbligo ai concessionari delle nuove tombe di famiglia di provvedere alla realizzazione dell'impianto elettrico all'interno delle stesse. Rimane responsabile il concessionario della tomba per eventuali danni causati. In ogni momento dovrà essere possibile l'accesso alla tomba per controlli o eventuali interventi.

3. Qualora venga individuato un allacciamento effettuato abusivamente ovvero senza presentazione di apposita istanza con relativo pagamento di corrispettivo, si provvederà immediatamente alla rimozione dello stesso, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Art. 12 - Contestazioni

1. Chi effettua istanza di allacciamento o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione sarà considerata e resterà estranea all'azione che ne consegue.

2. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

3. L'Amministrazione comunale provvederà ad emettere i bollettini di pagamento del canone sulla base della banca dati disponibile e in costante aggiornamento. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l'esattezza dei dati riportati, quali le generalità, l'indirizzo dell'utente, il nominativo dei defunti per i quali si pagano le lampade votive, ecc., segnalando tempestivamente all'ufficio competente per iscritto gli eventuali dati non corretti.

Art. 13 - Norme finali

1. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono ad esso assoggettati.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Ravenna.
3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione dell'Organo competente.
4. Il Comune si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ed opportune; tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, verranno applicate anche a coloro che già usufruiscono del servizio di illuminazione votiva, dalla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

SCHEMA MONTAGGIO LAMPADE VOTIVE

